

COMUNE DI LESA
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO

**PER LA CONVOCAZIONE, LE ADUNANZE ED
IL FUNZIONAMENTO**

DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10.07.1992
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 02.10.1992
Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28.11.2014**

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Lesa, al fine di:

- a) assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari;
- b) garantire a ciascun consigliere la possibilità di esercitare al meglio i compiti attribuitigli dalle leggi e dallo Statuto del Comune di Lesa;
- c) offrire ai cittadini un riferimento certo e trasparente

2 Le norme contenute nel presente regolamento integrano e coordinano quelle contenute nella legge e nello Statuto del Comune di Lesa.

3 In tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale, non previsti o disciplinati dal presente regolamento, dalle norme legislative o dallo Statuto, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco.

4 Una copia del presente regolamento deve sempre trovarsi nella sala delle adunanze a disposizione dei consiglieri.

ART. 2

Luogo delle adunanze consiliari

1 Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma presso la sede comunale.

2 Per garantire la più ampia partecipazione dei cittadini od in circostanze particolari il Consiglio Comunale può riunirsi, nel rispetto delle norme che ne regolano il funzionamento, in luoghi diversi dalla Sede Comunale; delle adunanze è dato avviso a messo di manifesto pubblicato all'Albo Pretorio e affisso in altri luoghi pubblici almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima seduta.

3 Nei giorni di seduta sarà esposta nel Palazzo che ospita l'adunanza del Consiglio Comunale la bandiera nazionale.

ART. 3
Polizia dell'Assemblea consiliare

1 Il presidente dell'adunanza ha il compito di mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e del regolamento interno, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

2 Il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti può ordinare ai vigili urbani di far uscire immediatamente dalla sala chiunque turbasse l'ordine. Qualora non si individuasse la causa del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la Sala nella parte riservata al pubblico.

3 Chi è stato espulso dalla Sala Consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.

4 I Consiglieri comunali, nell'attività delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 357 C.P.)

5 Nel caso che taluno del pubblico turbi con violenza l'ordine della seduta, ovvero rechi oltraggio al Consiglio od ai suoi membri, il Presidente può far procedere all'immediato arresto del colpevole. Denunciando all'Autorità competente (artt.336, 338, 340, 341, e 342 C.P.), previa menzione di quest'ordine nel processo verbale che verrà all'uopo esibito.

6 La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 4
Persone ammesse nella Sala delle adunanze

1 Alla parte riservata al pubblico nella Sala può accedere qualsiasi cittadino.

2 Nessuna persona estranea al Consiglio, se non autorizzata, può avere accesso, durante la seduta, alla parte della Sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, essere ammessa la presenza di persone incaricate, a richiesta del Presidente, di svolgere interventi relativi alle materie in discussione.

ART. 5
Disciplina del pubblico

1 Chiunque accede alla Sala delle riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

2 In caso di disordini, il presente dovrà attenersi a quanto previsto nel precedente art. 4.

CAPO II

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 6

Ordine del giorno delle adunanze

1 L'Ordine del giorno viene stilato dal Sindaco, sentita la giunta, e consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio in modo che i consiglieri, senza dubbi e incertezze, possano facilmente capire preventivamente gli oggetti medesimi.

2 Ad Ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al successivo art. 8.

ART. 7

Iscrizione di proposte all'Ordine del giorno

1 Ciascun consigliere può avanzare per iscritto proposte di argomenti da inserire all'Ordine del giorno.

2 Il consigliere proponente può, in caso di non avvenuta iscrizione all'Ordine del giorno di un argomento da lui proposto, chiedere, nella prima seduta consiliare, che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'Ordine del giorno per la successiva adunanza.

3 Nessuna proposta può essere sottoposta a nessuna deliberazione definitiva se non viene depositata 24 ore prima nella Sala delle adunanze o presso la Segreteria comunale, con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

4 Il Sindaco è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno della prima convocazione del Consiglio le proposte che portino le firme di 1/5 dei consiglieri in carica, purchè non relativa ad argomenti estranei alle attribuzioni del Consiglio o contrarie alle disposizioni delle leggi.

ART. 8

Avvisi di convocazione

1 La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Sindaco mediante avvisi scritti, da consegnare alla dimora di ciascun consigliere o al domicilio eletto nel Comune.

2 Ove il Sindaco sia assente o comunque impedito, la convocazione è fatta da chi ne fa legittimamente le veci.

3 La consegna deve risultare da dichiarazioni del messo comunale, con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.

4 La notificazione fuori del territorio comunale avrà luogo a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, che sarà allegato agli atti della seduta consiliare.

5 L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il giorno, l'ora e il luogo di convocazione, con la precisazione se trattasi di prima o di seconda convocazione;
- b) l'indicazione dell'urgenza, quando trattasi di convocazione d'urgenza;
- c) l'elenco degli oggetti da trattare, indicando prima quelli da trattare in seduta pubblica e dopo, con espressa menzione, quelli da trattare in seduta segreta;
- d) la data dell'avviso;
- e) la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci, in caso di sua assenza o di suo impedimento.

6 Qualora il Sindaco abbia fissato più sedute consecutive per la trattazione completa degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, nell'avviso stesso saranno precisati anche i giorni e le ore di ciascuna seduta successiva alla prima.

7 Ove siano introdotte nuove proposte, non comprese, cioè nell'Ordine del giorno di prima convocazione, se ne deve dare regolare avviso a tutti i consiglieri, almeno 24 ore prima dell'inizio della relativa riunione del consiglio.

ART. 8 bis

Convocazione a mezzo posta elettronica certificata

1 La convocazione del Consiglio Comunale può essere altresì disposta dal Sindaco mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) con avvisi inviati ai componenti del Consiglio presso l'indirizzo da loro depositato con apposita dichiarazione scritta ovvero loro assegnato dall'Amministrazione;

2 La consegna dell'avviso di convocazione mediante P.E.C. si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere. Il corretto invio della convocazione risulterà dal messaggio della ricevuta di "accettazione" da parte del servizio di posta certificata utilizzato dal Comune, mentre l'avvenuta consegna della convocazione risulterà dai messaggi della ricevuta di "consegna" da parte del servizio di Posta Elettronica Certificata utilizzato da ciascun Consigliere. Il messaggio di convocazione inviato e le predette ricevute sono conservate informaticamente a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

ART. 9

Termini per la notifica degli avvisi di convocazione

1 L'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni interi prima di quello stabilito per la prima adunanza.

2 Nei casi di convocazione d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, col relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima.

3 Anche la seconda convocazione, che è quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti negli stessi termini e nei modi indicati per la prima convocazione.

4 Quando però, l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso di quest'ultima è rimesso ai soli consiglieri non intervenuti alla prima, semprechè altri argomenti non

vengano aggiunti all'Ordine del giorno, nel qual caso l'avviso deve essere rinnovato a tutti i consiglieri.

ART. 10 **Avvisi al pubblico**

1 L'elenco degli oggetti da trattare dal Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio nella stessa giornata di sottoscrizione dell'avviso di convocazione.

2 Il Sindaco, inoltre, provvederà ad avvertire la cittadinanza mediante l'affissione di manifesti.

ART. 11 **Deposito e consultazione degli atti**

1 Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'Ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale lo stesso giorno in cui viene diramato l'avviso di convocazione del Consiglio, per poter essere esaminati dai consiglieri durante l'orario d'ufficio.

2 Qualora il Consiglio sia stato convocato d'urgenza, il deposito nella Segreteria comunale degli atti suddetti avrà luogo 24 ore prima dell'adunanza.

CAPO III

SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

ART. 12 **Attribuzioni del Presidente**

1 Il Presidente dell'Assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità ed i diritti, apre e chiude le adunanze, dirige e modera la discussione seguendo l'ordine prestabilito, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice la votazione, ne controlla e ne proclama il risultato, mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del consiglio.

2 Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

3 Il Presidente può, fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni, non si può procedere a deliberazioni.

ART. 13 **Segretario dell'adunanza**

1 Il Segretario del Comune è per legge, Segretario dell'Assemblea consiliare.

2 Il consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di membro del Consiglio deliberante e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni.

3 L'esclusione del Segretario comunale è di diritto quando egli si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge per l'argomento all'esame del Consiglio Comunale.

4 Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne da lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.

ART. 14

Pubblicità e segretezza delle sedute

1 Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, o per espressa disposizione di legge, sia stabilito altrimenti.

2 Il Consiglio è in obbligo di deliberare con l'esclusione del pubblico dalla sala delle adunanze, quando si tratti di persone, la loro condotta pubblica e privata.

ART. 15

Apertura dell'adunanza o scioglimento per la mancanza del numero legale

1 L'adunanza del Consiglio Comunale si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario, per accertare l'esistenza del numero legale.

2 La seduta è dichiarata aperta non appena sia stata accertata la presenza del numero legale dei consiglieri.

3 Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e, a cura del Segretario, viene steso verbale, con l'indicazione dei nomi degli intervenuti, facendo inoltre, menzione delle assenze previamente giustificate.

4 Per la convocazione dei consiglieri per la seduta di seconda convocazione si osservano le disposizioni contenute nell'art. 9 del presente regolamento.

5 Qualora, durante l'adunanza venisse a mancare il numero legale, la seduta è sciolta.

ART. 16

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1 Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 4 consiglieri.

2 La seduta di seconda convocazione è valida soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale.

3 Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

4 I consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare, senza esservi obbligati, si computano nel numero dei presenti necessario alla legalità dell'adunanza medesima, ma non nel numero dei votanti.

5 I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, perché interessati, non sono da computare nel numero dei presenti.

6 Qualora, nella stessa seduta, il Consiglio si trovasse in numero legale solo per alcune deliberazioni, può adottare soltanto le deliberazioni sugli oggetti per i quali esiste il prescritto numero legale.

ART. 17

Verifica del numero legale

1 Il numero legale dei consiglieri deve sussistere non solo all'inizio dell'adunanza, ma anche al momento della votazione, quando cioè la volontà del Consesso si manifesta.

2 La verifica del numero legale prescritto deve essere sempre accertata al momento di ogni votazione. In ogni altro momento della seduta il Presidente non è obbligato a verificare il numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno o più consiglieri.

ART. 18

Nomina degli scrutatori e loro attribuzioni

1 Dopo l'apertura la seduta, il Presidente designa 3 consiglieri, uno dei quali della minoranza, ove la stessa sia presente, alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento dei relativi risultati, per la proclamazione degli stessi.

2 Gli scrutatori (unitamente al Presidente ed al Segretario dell'Assemblea), hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, sia che abbia luogo a voto palese, sia a scrutinio segreto, esaminando le relative schede e pronunciandosi sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorgano contestazioni; indi procedono al conteggio dei voti.

ART. 19

Approvazione del verbale della seduta precedente

1 Nominati gli scrutatori, il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

2 Il Consiglio può dare per letto il verbale quando sia stato depositato presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta.

3 Qualora sul verbale siano proposte rettifiche, queste sono ammesse ai voti e, in ogni caso, sono annotate sul verbale della seduta in corso.

4 L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica.

ART. 20

Argomenti ammessi alla trattazione

1 Dopo le comunicazioni del Sindaco e, in mancanza di queste, dopo l'approvazione del processo verbale, il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti che figurano all'ordine del giorno.

2 Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

3 Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

4 Le celebrazioni e le comunicazioni devono essere contenute nel limite di 10 minuti. Sulle medesime ciascun consigliere può fare osservazioni o raccomandazioni, contenute nel limite di 5 minuti, nonché presentare proposte o mozioni da iscrivere nell'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

ART. 21

Ordine di trattazione degli argomenti

1 Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.

2 Su proposta motivata del Presidente o di un consigliere, quando motivi d'urgenza e di opportunità lo consiglino, l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione può essere invertito da Consiglio in qualunque momento. In mancanza di opposizione la proposta si ritiene senz'altro accettata; in caso contrario viene sottoposta al voto del Consiglio.

ART. 22

Discussione sugli argomenti

1 La discussione, su ciascun argomento, è aperta con l'enunciazione, da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione del presidente stesso, dell'assessore o del consigliere incaricato.

2 La relazione può essere omessa, oppure riassunta per sommi capi, ove fosse stata, per iscritto, depositata negli atti.

3 Successivamente alle relazioni ha inizio la discussione e sono ammessi a parlare i consiglieri secondo l'ordine delle richieste. Hanno però la precedenza i consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine al fine di richiamare la presidenza all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni, per proposte pregiudiziali o sospensive.

4 Il Consiglio Comunale, su proposta di un consigliere, può fissare, all'inizio del dibattito un limite di tempo per gli interventi.

5 Il Sindaco ed i relatori possono intervenire in qualunque momento della discussione.

ART. 23

Disciplina degli interventi

1 Ciascun Consigliere ha il diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione.

2 I consiglieri parlano dal loro posto rivolgendosi sempre all'intero consiglio; a nessuno è consentito di interrompere chi parla, ad eccezione del Presidente, solo in caso di richiami al regolamento.

3 Di norma lo stesso consigliere non può intervenire più di una volta nella discussione sullo stesso argomento

ART. 24

Mozione d'ordine

1 La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale da parte di uno o più consiglieri al Presidente avente per oggetto l'osservanza delle norme, della procedura o il modo con il quale una determinata questione sia stata posta, illustrata o commentata.

2 Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Qualora il proponente non si ritenga soddisfatto il consiglio deve esprimersi per alzata di mano.

ART. 25

Ruolo dei consiglieri nel dibattito

1 Ogni consigliere ha diritto, su ogni argomento iscritto all'Ordine del giorno, di fare proposte per approvare, respingere, modificare o rinviare provvedimenti proposti dal relatore, ovvero di formulare controproposte.

2 Al termine della discussione generale le proposte vengono messe in votazione, a meno di un loro ritiro da parte del proponente. La proposta ritirata può essere fatta propria da un altro consigliere.

ART. 26

Improponibilità ed inammissibilità

1 Sono improponibili Ordine del giorno, emendamenti e proposte estranee all'oggetto della discussione.

2 Sono inammissibili Ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio nel corso della stessa seduta.

ART. 27

Fatto personale

1 E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2 Per fatto personale può essere richiesta la parola in qualunque momento della discussione.

ART. 28

Pregiudiziale e sospensiva

1 E' da considerarsi pregiudiziale la richiesta di rinvio della discussione di un argomento; essa può essere proposta da uno o più consiglieri prima dell'inizio della discussione sull'argomento in questione.

2 E' da considerarsi sospensiva la richiesta di rinvio della deliberazione su un argomento; essa può essere proposta da uno o più consiglieri prima dell'inizio della votazione sull'argomento in questione.

3 Sull'ammissibilità della pregiudiziale e della sospensiva decide il Presidente; qualora il proponente non concordasse con la decisione presa, si esprime il Consiglio Comunale con votazione per alzata di mano.

ART. 29

Chiusura della discussione

1 Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando più nessun consigliere abbia richiesto di parlare.

2 Dichiarata chiusa la discussione può essere concessa la parola esclusivamente per semplici dichiarazioni di voto la cui durata non può essere superiore a i 5 minuti

ART. 30

Mancato esaurimento dell'Ordine del giorno

1 In caso di mancato esaurimento degli argomenti all'Ordine del giorno, il Presidente dichiara sospesa la seduta e propone al Consiglio la data, l'ora ed il luogo della continuazione, ad eccezione

del caso in cui la convocazione del Consiglio Comunale già prevedesse e recasse le indicazioni circa una sua continuazione.

2 Ai consiglieri non intervenuti alla riunione deve essere notificato l'avviso di rinvio della seduta, con incluso l'elenco degli oggetti ancora da trattare.

ART. 31 **Chiusura della seduta consiliare**

1 Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

2 Il Presidente dichiara sciolta la seduta anche quando venisse a mancare il numero legale richiesto per le deliberazioni ancora iscritte all'Ordine del giorno.

3 Su proposta di almeno tre consiglieri il Consiglio Comunale può, in ogni momento, dichiarare sciolta la seduta con votazione per alzata di mano.

ART. 32 **Processo verbale delle adunanze**

1 Di ogni argomento posto all'ordine del giorno della seduta è redatto, dal Segretario Comunale che assiste alle sedute (pubbliche e segrete), un processo verbale, che è firmato dal Sindaco e dallo stesso Segretario; nel testo del processo verbale devono essere riportate le dichiarazioni dei singoli consiglieri, qualora ciò venisse richiesto.

2 Nel processo verbale si deve far constatare se le deliberazioni sono avvenute in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata eseguita.

3 Non possono essere inserite nel processo verbale dichiarazioni ingiuriose o contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume.

CAPO IV

VOTAZIONI

ART. 33 **Sistema di voto**

1 L'espressione di voto è, di norma, palese per alzata di mano.

2 Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3 La votazione a scrutinio segreto è fatta su schede secondo le norme legislative vigenti.

ART. 34

Ordine delle votazioni

1 L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

- 1 la pregiudiziale di cui all'art. 29 – comma 1 del presente regolamento;
- 2 la sospensiva di cui all'art. 29 – comma 2 del presente regolamento
- 3 l'Ordine del giorno puro e semplice, la cui approvazione esclude la possibilità di approvare proposte parzialmente o totalmente diverse da quella messa in discussione;
- 4 gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento o parte di esso, partendo da quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento;
- 5 gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte.
Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso;
- 6 le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;
- 7 provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti approvati in precedenza.

2 Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione senza che occorran altre formalità oltre quelle di legge.

ART. 35

Dichiarazioni di voto

1 Prima della votazione, sia palese che segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, chiedere la registrazione a verbale del voto proprio o di quello di altri membri del Consiglio, dei motivi che lo hanno determinato, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.

2 Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare i 5 minuti per ciascun oratore.

ART. 36

Computo della maggioranza e proclamazione dell'esito della votazione

1 Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito dal Presidente con l'assistenza dei 3 scrutatori, s'intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriba un quorum particolare di maggioranza.

2 Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

3 Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

4 Se si procede con votazione palese, non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

5 Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle per qualsiasi motivo.

6 Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto: esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

ART. 37

Interventi nel corso della votazione

1 Iniziativa la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

ART. 38

Annullamento e rinnovazione della votazione

1 Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e dispone l'immediata rinnovazione, ammettendovi i consiglieri o assessori presenti.

2 L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

CAPO V

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ART. 39

Diritto d'iniziativa dei consiglieri

1 Ogni consigliere può svolgere interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni.

ART. 40

Interrogazioni

1 L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta comunale, per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale, per conoscere se un fatto sia vero, se qualche informazione sia pervenuta o sia esatta, se da parte del Sindaco o della Giunta si intenda comunicare al consiglio determinati atti o documenti che ai consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento, se s'intende prendere o se si stiano per prendere provvedimenti su determinate questioni.

2 L'interrogazione, che deve essere formulata in modo chiaro e conciso, può essere scritta e può essere presentata anche nel corso della seduta in conseguenza della discussione. Ad essa va data risposta scritta entro 15 gg. dalla presentazione.

ART. 41

Interpellanze

1 L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in modo chiaro e conciso al Sindaco o alla Giunta comunale per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, o risolti determinati affari, od anche se come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interesano direttamente od indirettamente il Comune.

2 Le interpellanze devono essere presentate normalmente per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione.

3 E' consentita anche la presentazione di interpellanze in via orale, al principio di seduta del Consiglio Comunale o nel corso della seduta medesima come conseguenza della discussione. In questi casi, però la risposta può essere differita alla seduta successiva.

4 L'interpellante ha il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o dell'assessore competente.

5 Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione. In caso di rinuncia dell'interpellante, una mozione può essere presentata da qualsiasi altro consigliere, e la mozione stessa sarà inserita nell'ordine del giorno della seduta successiva.

6 L'interpellante ha diritto di richiedere la risposta scritta, che deve essergli data, salvo casi eccezionali, entro 15 giorni, con riserva, se richiesto, di successiva comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza, per l'eventuale discussione.

ART. 42

Mozioni

1 La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o meno formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, diretto ad evitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in

merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

2 Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.

3 La mozione può essere presentata anche verbalmente nel corso della seduta.

4 Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti,, su ciascuno dei quali, a richiesta del proponente e con il consenso della maggioranza dei consiglieri presenti, può aver luogo la votazione.

ART. 43 **Svolgimento delle interpellanze**

1 Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del presidente, l'interpellante ha facoltà di illustrarla per non oltre 10 minuti.

2 Le dichiarazioni del Presidente o dell'assessore all'uopo incaricato non possono superare i 10 minuti e potranno dar luogo a replica dell'interpellante per non più di 5 minuti.

3 Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto della sua interpellanza, deve convertirla in una mozione, che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.

4 Quando una stessa interpellanza sia sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario, e soltanto in casi di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari.

5 Se l'interpellante non si trova presente all'adunanza questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificata.

6 Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

7 Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interpellanze redatte in termini sconvenienti.

ART. 44 **Svolgimento della discussione sulle mozioni**

1 Per la discussione sulle mozioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli artt. da 28 a 34, 36, 41 e 44 del presente regolamento.

2 Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione, e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione.

3 Hanno diritto di intervenire nella discussione tutti i consiglieri che lo richiedono.

4 Quando su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze, queste sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse, e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti le mozioni.

CAPO VI

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 45

Organizzazione dei Gruppi Consiliari

1 Ciascun Consigliere può decidere di costituire od appartenere ad un Gruppo consiliare.

2 Il consigliere che intenda costruire od appartenere ad un gruppo diverso da quello cui apparteneva precedentemente deve darne comunicazione scritta al Segretario Comunale.

3 Gli avvisi per la convocazione dei singoli gruppi, a richiesta del Capogruppo interessato, possono essere spediti a cura dell'Ufficio comunale di segreteria.

4 Può essere considerato gruppo consiliare anche il singolo consigliere.

ART. 46

Presidenti dei Gruppi Consiliari

1 I singoli gruppi consiliari devono comunicare al Sindaco, il quale, a sua volta, ne darà comunicazione al consiglio, il nome del proprio capogruppo; in mancanza, sarà considerato tale il consigliere del gruppo che ha riportato più voti nella consultazione elettorale.

ART. 47

Conferenza dei capigruppo

1 I capigruppo possono essere convocati dal Sindaco per eventuali comunicazioni ed accordi, ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari.

ART. 48
Sala dei Gruppi Consiliari

1 Per le esplicazioni delle loro funzioni consiliari possono essere messi a disposizione dei gruppi uno o più locali del Comune, a seconda delle possibilità, stabilendo, eventualmente, anche dei turni per consentire ai singoli gruppi di ricevere il pubblico.

ART. 49
Costituzione delle Commissioni Consiliari

1 Per una più approfondita e specifica trattazione degli affari di propria competenza è in facoltà del Consiglio Comunale, su proposta della giunta municipale o anche autonomamente, nominare commissioni consiliari permanenti per particolari settori dell'attività dell'Amministrazione comunale, con il compito di approfondire lo studio e di raccogliere documenti su problemi di interesse generale o specifico o per sottoporli all'attenzione del Sindaco e degli assessorati.

2 Il Consiglio può sempre nominare commissioni speciali per l'esame e lo studio di particolari problemi.

3 La composizione di tali commissioni e le norme relative al loro funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.

4 Ogni Gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna Commissione; è ammessa la possibilità, per ciascun consigliere, di far parte contemporaneamente di più commissioni.

5 Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

6 Per le sedute di dette Commissioni non è prevista l'erogazione del gettone di presenza.

ART. 50
Presidenza e compiti delle Commissioni

1 Le commissioni consiliari sono in ogni caso presiedute dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.

2 Funge da segretario il Segretario comunale od un impiegato da esso delegato, per la redazione dei verbali dei lavori.

3 Le commissioni, su ciascuna questione esaminata, una volta che siano acquisiti i risultati finali, rimetteranno una relazione al Consiglio Comunale.

4 Le relazioni ed i pareri emessi dalle commissioni dovranno essere motivati e riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo ai dissenzienti il diritto di presentare una relazione di minoranza.

ART. 51

Valore dei lavori delle commissioni e loro poteri

1 Le relazioni o i pareri delle commissioni consiliari hanno lo scopo di approfondire lo studio consentendo all'organo deliberante una più approfondita valutazione.

2 Tali relazioni e pareri vengono trasmessi alla Giunta municipale per la presentazione al Consiglio.

3 Le commissioni ed i consiglieri ai quali il Consiglio ha affidato particolari incarichi possono, ai fini del loro lavoro, chiedere notizie, consultare atti e documenti degli uffici e dell'archivio comunali e avvalersi, altresì, dell'opera dei funzionari comunali, in modo però da non intralciare l'ordinato funzionamento degli uffici e dell'archivio comunali.

ART. 52

Convocazione delle commissioni

1 La convocazione delle commissioni consiliari è fatta dal rispettivo Presidente.

2 In difetto, provvede il Sindaco su richiesta di membri della Commissione.

3 Della convocazione e dell'ordine del giorno relativo è dato avviso all'Albo pretorio, almeno 3 giorni prima.

4 Il Sindaco, d'ufficio o su richiesta, può provvedere, per taluni affari interessanti più commissioni, a convocare collegialmente le commissioni stesse.

ART. 53

Validità delle sedute delle commissioni

1 Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza della metà dei componenti la Commissione stessa.

2 La presenza del numero legale è accertata dal presidente all'inizio di ogni seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun commissario può richiederne la verifica.

3 Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente della Commissione può rinviare la seduta o sospenderla per un'ora. Qualora, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora di quella successiva, il cui ordine del giorno deve riportare gli argomenti della seduta che è stata tolta.

4 Della determinazione del presidente viene data immediata comunicazione scritta a tutti i componenti della Commissione.

5 Ogni consigliere può partecipare alle sedute di commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, ma senza diritto di voto e senza concorrere a formare il numero necessario per la validità della seduta.

ART. 54 **Relatori**

1 La Commissione, esaurito l'esame di ciascuna questione, affida il compito al Presidente o ad altro componente di riferire per iscritto o verbalmente al Consiglio Comunale.

2 È sempre in facoltà della minoranza di nominare un proprio relatore.

ART. 55 **Termine per il pronunciamento delle commissioni**

1 Le commissioni devono pronunciarsi normalmente sulle proposte o questioni ad esse deferite, nel termine fissato dal Consiglio, salvo proroga per argomenti particolarmente complessi o per richiesta motivata della Commissione.

2 Trascorso il termine senza che il parere sia stato espresso o la proroga non concessa, la questione può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 56 **Richiamo a leggi e disposizioni varie**

1 Per quanto non contemplato dal presente regolamento è fatto richiamo alla legge comunale e provinciale vigente ed al relativo regolamento, alle leggi e disposizioni speciali in materia nonché ai regolamenti della Regione, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 57 **Entrata in vigore del regolamento**

1 Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione, entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per ulteriori 15 giorni.

ART. 58
Revisione del regolamento

1 Ciascun consigliere può proporre modificazioni al regolamento.

2 Le proposte sono esaminate dall'apposita Commissione consiliare, che riferisce al Consiglio con relazione scritta.

3 Le modificazioni al regolamento sono adottate a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	pag. 2
ART. 1 Oggetto del regolamento	pag. 2
ART. 2 Luogo delle adunanze consiliari	pag. 2
ART. 3 Polizia dell'Assemblea consiliare	pag. 3
ART. 4 Persone ammesse nella Sala delle adunanze	pag. 3
ART. 5 Disciplina del pubblico	pag. 3
CAPO II CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	pag. 4
ART. 6 Ordine del giorno delle adunanze	pag. 4
ART. 7 Iscrizione di proposte all'Ordine del giorno	pag. 4
ART. 8 Avvisi di convocazione	pag. 4
ART. 8 bis Convocazione a mezzo posta elettronica certificata	pag. 5
ART. 9 Termini per la notifica degli avvisi di convocazione	pag. 5
ART. 10 Avvisi al pubblico	pag. 6
ART. 11 Deposito e consultazione degli atti	pag. 6
CAPO III SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI	pag. 6
ART. 12 Attribuzioni del Presidente	pag. 6
ART. 13 Segretario dell'adunanza	pag. 6
ART. 14 Pubblicità e segretezza delle sedute	pag. 7
ART. 15 Apertura dell'adunanza o scioglimento per la mancanza del numero legale	pag. 7
ART. 16 Numero legale per la validità delle deliberazioni	pag. 7
ART. 17 Verifica del numero legale	pag. 8
ART. 18 Nomina degli scrutatori e loro attribuzioni	pag. 8
ART. 19 Approvazione del verbale della seduta precedente	pag. 8
ART. 20 Argomenti ammessi alla trattazione	pag. 9

ART. 21 Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 9
ART. 22 Discussione sugli argomenti	pag. 9
ART. 23 Disciplina degli interventi	pag.10
ART. 24 Mozione d'ordine	pag.10
ART. 25 Ruolo dei consiglieri nel dibattito	pag.10
ART. 26 Improponibilità ed inammissibilità	pag.10
ART. 27 Fatto personale	pag.11
ART. 28 Pregiudiziale e sospensiva	pag.11
ART. 29 Chiusura della discussione	pag.11
ART. 30 Mancato esaurimento dell'Ordine del giorno	pag.11
ART. 31 Chiusura della seduta consigliare	pag.12
ART. 32 Processo verbale delle adunanze	pag.12
CAPO IV VOTAZIONI	pag.13
ART. 33 Sistema di voto	pag.12
ART. 34 Ordine delle votazioni	pag.13
ART. 35 Dichiarazioni di voto	pag.13
ART. 36 Computo della maggioranza e proclamazione dell'esito della votazione	pag.13
ART. 37 Interventi nel corso della votazione	pag.14
ART. 38 Annullamento e rinnovazione della votazione	pag.14
CAPO V INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI	pag.14
ART. 39 Diritto d'iniziativa dei consiglieri	pag.14
ART. 40 Interrogazioni	pag.15
ART. 41 Interpellanze	pag.15
ART. 42 Mozioni	pag.15

ART. 43 Svolgimento delle interpellanze	pag.16
ART. 44 Svolgimento della discussione sulle mozioni	pag.16
CAPO VI GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI	pag.17
ART. 45 Organizzazione dei Gruppi Consiliari	pag.17
ART. 46 Presidenti dei Gruppi Consiliari	pag.17
ART. 47 Conferenza dei capigruppo	pag.17
ART. 48 Sala dei Gruppi Consiliari	pag.18
ART. 49 Costituzione delle Commissioni Consiliari	pag.18
ART. 50 Presidenza e compiti delle Commissioni	pag.18
ART. 51 Valore dei lavori delle commissioni e loro poteri	pag.19
ART. 52 Convocazione delle commissioni	pag.19
ART. 53 Validità delle sedute delle commissioni	pag.19
ART. 54 Relatori	pag.20
ART. 55 Termine per il pronunciamento delle commissioni	pag.20
CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI	pag.20
ART. 56 Richiamo a leggi e disposizioni varie	pag.20
ART. 57 Entrata in vigore del regolamento	pag.20
ART. 58 Revisione del regolamento	pag.21